Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 27 gennaio 1926** — **Numero 21**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 4° del vol. IX - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 dicembre 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 279.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2376.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 17 agosto 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Vicenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Vicenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo in qualsiasi locale pubblico o privato, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancheria di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte e chincaglieria aperti da uno fino a 10 giorni, L. 100;

b) oltre 10 giorni fino ad un mese, L. 200; per ogni mese successivo L. 100;

c) per gli esercizi del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Le aliquote sopra indicate si applicano nel comune di Vicenza; vengono ridotte alla metà per i capoluoghi di distretto e per i Comuni che sono notoriamente conosciuti come importanti stazioni climatiche e balneari, e ad un quarto per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Art. 3.

La tassa annua sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti che trasportano la loro merce sui veicoli a trazione meccanica o animale, L. 60 all'anno;

b) per gli esercenti che trasportano la loro merce sui veicoli trainati a mano, L. 24 all'anno.

Art. 4.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune del distretto camerale, limitatamente al periodo cui si riferisce, salvo il pagamento della differenza, per i Comuni per i quali è stabilita una tariffa maggiore.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) le vendite o fiere a scopo esclusivo di beneficenza;

b) i viaggiatori e i rappresentanti di commercio quando non facciano traffico di merci, ma si limitino ad esibire dei campioni;

c) i commercianti girovaghi che portino tutta la loro merce sulla persona;

d) i commercianti sia temporanei che girovaghi in generi alimentari di prima necessità;

e) i banchi aperti nei giorni di fiera, limitatamente alla località ove la fiera ha luogo.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite all'annesso regolamento; potrà essere corrisposta sotto forma di abbonamento annuo direttamente alla cassa camerale all'atto della denuncia dell'esercizio.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 78. — FAINI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Vicenza.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di li-

quidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicoli e con qualunque altro mezzo e qualunque sia la nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la tassa suddetta, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare di volta in volta denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio e industria e non potrà iniziare il suo commercio senza aver ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Contemporaneamente dovrà versare alla cassa camerale la corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio, di cui al successivo articolo del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita. Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago, che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa. Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendosi l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 9.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti girovaghi e temporanei spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 280.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2387.

Approvazione della tariffa per la riscossione dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*) e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto l'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e l'art. 25 del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la deliberazione 21 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Genova è autorizzata a percepire i diritti di cui nella seguente tariffa:

A) Diritti sugli atti camerali e sulle iscrizioni nei ruoli:

1° per iscrizioni di facciata o frazione di facciata (indistintamente per tutti gli atti oltre agli eventuali altri diritti sotto indicati), L. 0.50;

2° per ogni copia di deliberazione o di atti della Camera, o di documenti depositati nei suoi uffici e relativa autenticazione del presidente della Camera:
per la prima facciata, L. 6;
per ogni facciata o frazione successiva, L. 3;

3° per ogni certificato di prezzi in base ad informazioni:
per la prima facciata, L. 10;
per ogni facciata o frazione successiva, L. 8;

4° per ogni certificato con serie di prezzi:
per la prima facciata, L. 15;
per ogni facciata o frazione successiva, L. 5;

5° per ogni certificato di usi di piazza accertati:
per la prima facciata, L. 10;
per ogni facciata o frazione successiva, L. 3;

6° per ogni certificato comprovante la qualifica di noleggiatore per automobili da rimessa, in carta libera (R. decreto 22 novembre 1921, n. 1673), L. 0.50;

7° per ogni certificato da servire per le riscossioni presso la tesoreria provinciale od altri contabili, pagatori dei mandati od ordini di pagamento, L. 2.50;

8° per ogni certificato di origine e per qualsiasi altro certificato da rilasciarsi in carta libera, a titolo di compenso di spesa di scritturazione, con esclusione dei certificati ad uso elettorale che si intendono esenti da qualsiasi diritto, L. 1;

9° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare, L. 10;

10° per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale, pesatore pubblico od altro pubblico ufficio, L. 10;

11° per ogni certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di pubblico mediatore in merci, L. 20;

12° per ogni certificazione di constatazione di atti e fatti compiuta fuori di ufficio, incombe alla parte interessata, oltre il pagamento del diritto di L. 10, il pagamento del rimborso delle spese di locomozione e delle vacazioni o delle trasferte nella misura seguente:

per ogni vacazione di due ore, L. 10;

per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, L. 50;

per trasferta compresa la notte e per ogni giorno, L. 75.

Qualora la distanza non superi due chilometri non vi ha luogo alla trasferta.

Il rimborso delle spese di locomozione, le vacazioni e le trasferte, vanno alla persona delegata dalla Camera all'incarico, esclusi gli amministratori ed i funzionari della Camera che sono retribuiti in base alle norme relative alle missioni affidate agli stessi;

13° per ogni carta di autorizzazione per viaggiatori di commercio, L. 3;

14° per ogni legalizzazione di firma su uno stesso documento:

per la prima firma, L. 3;

per ogni firma successiva alla prima, L. 1;

15° per ogni richiesta di accertamento di uso di piazza, L. 20;

16° per ogni designazione di arbitri o periti, L. 25;

17° per ogni inscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera di commercio e industria di Genova — dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo — pagabili all'atto della presentazione della domanda:

a) per i curatori di fallimento, L. 50;

b) per i periti in materie commerciali ed industriali, L. 25;

c) per ogni altro ruolo esclusi quelli formati d'ufficio per le esigenze dei mercati a termine sulle merci, L. 10;

18° per ogni autorizzazione del presidente della Camera per mutamento di cauzione di pubblici mediatori in merci, L. 10;

19° per ogni decreto del presidente della Camera per svincolo di cauzione di pubblici mediatori in merci, oltre al rimborso delle spese inerenti alla relativa procedura ed alle pubblicazioni prescritte dalla legge, L. 20;

20° per ogni visione di atti e deliberazioni e documenti depositati negli uffici della Camera, L. 1;

21° per ogni informazione data per iscritto è dovuto il rimborso delle spese postali;

22° per ogni certificato non altrimenti specificato, compresi quelli negativi:

per la prima facciata, L. 5;

per ogni facciata o frazione successiva, L. 2.50.

B) Diritti sulle tessere per l'ammissione al recinto generale riservato alla Borsa merci:

Operatori, anno, L. 200; 2° semestre, L. 125;

Pubblici mediatori: anno, L. 100; 2° semestre, L. 75;

Commessi impiegati e fattorini di operatori: anno, lire 100; 2° semestre, L. 75;

Commessi e impiegati di pubblici mediatori: anno, lire 75; 2° semestre, L. 50;

Tessere settimanali (categoria unica): anno, L. 20;

Tessere giornaliere (categoria unica): anno, L. 5;

Tessera per l'ingresso cumulativo nel recinto generale riservato e nel recinto o nei recinti speciali dei mercati a termine (categoria unica): anno, L. 400; 2° semestre, L. 250.

Art. 2.

I certificati rilasciati dalle autorità preposte alla Borsa merci di Genova, sono sottoposti, oltre a particolari diritti, ad un diritto fisso di L. 5 a favore della Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 3.

I diritti sugli atti e certificati camerali sono riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 110. — FAINI.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Genova, hanno carattere di atti ufficiali quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti della firma del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario generale o di chi ne fa le veci, e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri, e dai documenti d'ufficio. Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni ed a quanto risulta da sua conoscenza, facendo però di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Le domande pel rilascio degli atti camerali potranno essere scritte o verbali. Le domande scritte pel rilascio di atti della Camera, fatta eccezione per quelli da rilasciarsi in carta libera a norma di legge, e per la legalizzazione di firme, debbono essere presentate in carta legale al presidente della Camera di commercio e industria di Genova. A tutte le domande sarà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti e la prestazione di servizi camerali, dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione della relativa richiesta, i diritti di cui alla ta-

riffa od effettuare un congruo deposito, salvo conteggio, che verrà regolarizzato dall'ufficio competente all'atto della consegna del documento.

Art. 5.

Gli atti rilasciati in carta libera, dietro richiesta dei privati, ed a norma di legge, sono soggetti a titolo di rimborso di spesa di scritturazione al solo pagamento dei diritti di cui alla tariffa.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali, o di Enti morali per uso proprio, non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 7.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera verranno apposte delle marche speciali, annullate col timbro dell'ufficio e comprovanti l'importo dei diritti pagati.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dai singoli uffici, dovrà farsi alla cassa della Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera L. 500.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 281.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2488.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la costruzione della Regia accademia aeronautica a Capodichino (Napoli).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta di S. E. il Ministro per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie per la costruzione della Regia accademia aeronautica a Capodichino (Napoli) nei pressi dell'attuale aeroporto.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

Le espropriazioni ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di due anni a datare dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 246. — FAINI.

Numero di pubblicazione 282.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2487.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Spagna relativo alla cooperazione fra i rispettivi servizi dell'emigrazione per la tutela e l'assistenza degli emigranti durante il viaggio, firmato a Roma il 25 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo fra l'Italia e la Spagna relativo alla cooperazione fra i rispettivi servizi dell'emigrazione per la tutela e l'assistenza degli emigranti durante il viaggio, firmato a Roma il 25 novembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 245. — FAINI.

Accordo fra l'Italia e la Spagna relativo alla cooperazione fra i rispettivi servizi dell'emigrazione per la tutela e l'assistenza degli emigranti durante il viaggio.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Spagna, desiderando di stabilire un accordo di mutua cooperazione, ispirato ai voti della Conferenza internazionale di Roma sull'emigrazione e sull'immigrazione, fra i rispettivi servizi dell'emigrazione per ciò che concerne l'assistenza e la tutela dei rispettivi sudditi che si imbarcano in qualità di emigranti su un piroscafo dell'altro Paese autorizzato a trasportare emigranti, hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Benito Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro per gli affari esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, ecc. ecc.

Sua Maestà Cattolica il Re di Spagna:

Sua Eccellenza Don Cipriano Muñoz y Manzano, conte de la Viñaza, Grande di Spagna, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia, Suo gentiluomo di Camera, Senatore del Regno per diritto proprio, Membro delle Reali Accademie della lingua e della storia, Cavaliere Gran Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo III e di quello di Isabella la Cattolica, Merito militare e di Beneficenza, decorato della Sua medaglia d'oro e di quella della Reggenza, Cavaliere Gran Croce dei SS. Maurizio e Lazzaro d'Italia, degli Ordini Pontifici di Pio IX e di S. Gregorio Magno, di quelli di Leopoldo d'Austria, di San Alessandro Newski in brillanti di Russia, della Concezione di Villaviciosa del Portogallo, di Leopoldo del Belgio, di San Alessandro di Bulgaria, dell'Aquila bianca di Serbia e del Sole del Perù, ecc. ecc.

I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Ciascuno dei due Governi s'impegna di assicurare che sui piroscafi della propria bandiera, autorizzati al trasporto degli emigranti secondo la propria legislazione, sia prestata agli emigranti o rimpatrianti dell'altro Paese, che viaggiano su di essi, la stessa protezione ed assistenza di cui godono gli emigranti nazionali.

Art. 2.

I piroscafi italiani autorizzati al trasporto degli emigranti secondo le leggi italiane e secondo le leggi spagnuole, quando imbarchino in numero non superiore a cinquanta emigranti spagnuoli in porti della Spagna, o rimpatrianti spagnuoli diretti a porti della Spagna, saranno dispensati dall'obbligo di avere a bordo un medico spagnuolo e personale sanitario ausiliario spagnuolo per l'assistenza di tali emigranti o rimpatrianti purchè abbiano il personale italiano della categoria corrispondente nel numero richiesto dalla legislazione spagnuola, ed a condizione che su di essi sia imbarcato un interprete per la lingua spagnuola.

Le stesse disposizioni, *mutatis mutandis*, si applicano, reciprocamente, per i piroscafi spagnuoli.

Art. 3.

Il Regio commissario italiano imbarcato su un piroscafo italiano in servizio di emigrazione e l'ispettore od il medico spagnuolo con funzioni di ispettore di emigrazione viaggiante imbarcati su un piroscafo spagnuolo in servizio di emigrazione, eserciteranno, nei riguardi degli emigranti o rimpatrianti dell'altra nazionalità imbarcati sullo stesso piroscafo nelle condizioni previste dall'art. 2, le funzioni di vigilanza e di tutela, oltre che in conformità al principio stabilito dall'art. 1, anche nel senso di controllare che a tali emigranti o rimpatrianti sieno fatte le condizioni di trattamento a cui essi abbiano diritto in base al contratto di trasporto ed alle leggi e regolamenti del loro Paese e presenteranno alle autorità competenti dell'altro Paese una relazione informativa sulle condizioni di viaggio degli stessi emigranti o rimpatrianti secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo fra il Commissariato generale italiano dell'emigrazione e la Direzione generale spagnuola dell'emigrazione.

Art. 4.

Quando su un piroscafo italiano autorizzato a trasportare emigranti spagnuoli in conformità alla legislazione spagnuola venisse imbarcato un ispettore dell'emigrazione spagnuolo, è inteso che tale ispettore non eserciterà durante il viaggio funzioni che possano costituire un'ingerenza in quelle devolute dalle leggi e dai regolamenti italiani al Regio commissario italiano che sia imbarcato sullo stesso piroscafo.

Art. 5.

Il Commissariato generale dell'emigrazione in Italia e la Direzione generale dell'emigrazione in Spagna sono autorizzati a corrispondere direttamente fra di loro ed a prendere le intese necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Art. 6.

Il presente Accordo entrerà immediatamente in vigore e resterà in vigore fino alla scadenza di dieci mesi dalla data alla quale una delle Parti avrà notificato all'altra la sua intenzione di farlo cessare.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, in doppio originale, il 25 novembre 1925.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI (*L. S.*) EL CONTE DE LA VINAZA

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

Numero di pubblicazione 283.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2489.

Ordinamento della facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, concernente la facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di scienze politiche ha per fine di promuovere l'alta cultura politica, economica e sociale e di fornire la preparazione per le carriere amministrative, diplomatico-consolare e coloniale.

Art. 2.

La facoltà di scienze politiche conferisce, dopo quattro anni di studi, la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Ai fini della laurea in scienze politiche le materie d'insegnamento della facoltà di scienze politiche si dividono in fondamentali e complementari.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:

1. Filosofia del diritto.
2. Istituzioni di diritto privato italiano.

3. Diritto pubblico interno.
4. Diritto pubblico comparato.
5. Diritto internazionale pubblico e privato.
6. Statistica metodologica.
7. Economia pura.
8. Legislazione economica e del lavoro.
9. Politica e legislazione finanziaria.
10. Politica e statistica economica.
11. Scienza politica.
12. Storia politica moderna.
13. Storia politica coloniale.

Gli insegnamenti complementari si distinguono nelle categorie seguenti:

a) Insegnamenti formativi speciali alla facoltà:
1. Storia dei trattati e delle relazioni internazionali.
2. Storia economica.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Scienza bancaria.
5. Legislazione coloniale.
6. Demografia.
7. Sociologia.

Il Consiglio di facoltà potrà inoltre di anno in anno deliberare, col consenso del professore della materia, che una parte dei corsi fondamentali di cui ai numeri 3, 5, 8, 9, 10 formino oggetto di corsi speciali dando luogo, per esempio, a insegnamenti di economia e legislazione dei trasporti, politica e legislazione agraria e simili.

b) Insegnamenti formativi propri di altre facoltà o scuole, designati di anno in anno dal Consiglio di facoltà.

c) Insegnamenti propedeutici:
1. Matematica per le scienze sociali.
2. Biologia per le scienze sociali.

d) Insegnamenti informativi:
1. Geografia politica ed economica.
2. Organica militare.
3. Merceologia.
4. Statistica descrittiva.

e) Corsi tecnici:
1. Contabilità di Stato.
2. Ragioneria delle aziende pubbliche e private.
3. Tecnica bancaria.
4. Tecnica delle assicurazioni.
5. Tecnica dei trasporti.
6. Tecnica dell'agricoltura.

f) Corsi di attualità politiche ed economiche, determinati di volta in volta dal Consiglio di facoltà.

Art. 4.

I corsi fondamentali hanno durata annuale.

I corsi complementari di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) hanno durata annuale o semestrale secondo le deliberazioni del Consiglio di facoltà.

La durata dei corsi complementari di cui alla lettera *f*) non può superare il semestre.

La durata dei corsi complementari di cui alla lettera *b*) resta fissata dallo statuto o dalle deliberazioni delle facoltà o scuole a cui appartengono.

I corsi annuali dati per incarico potranno essere suddivisi in corsi di un minor numero di lezioni da tenersi successivamente o contemporaneamente per parte dello stesso insegnante o di insegnanti diversi.

Art. 5.

Le cattedre di materie fondamentali e quelle di materie complementari nominativamente indicate alla lettera *a*) possono essere coperte da un professore titolare o da un incaricato.

Gli insegnamenti complementari di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) sono sempre affidati per incarico.

Il Consiglio di facoltà può di anno in anno deliberare che taluni insegnamenti fondamentali o complementari propri della facoltà non siano tenuti e che gli studenti si inscrivano in loro vece a corsi, aventi lo stesso titolo o titolo diverso, di altre facoltà o scuole della Regia università, purchè il contenuto dei corsi sia ritenuto sostanzialmente eguale e il loro carattere risponda ai fini della facoltà.

Art. 6.

Ogni anno, entro il mese di aprile, il Consiglio di facoltà si raduna al fine di deliberare per quali tra le cattedre non coperte da titolari i corsi dovranno essere tenuti nell'anno accademico successivo, di determinare quali tra i corsi complementari avranno carattere obbligatorio e quali facoltativo, quali corsi delle altre facoltà saranno riguardati come corsi complementari a termini dell'art. 3, lettera *b*), e quali sostituiti a corsi propri della facoltà a termini dell'art. 5, ultimo comma, di conferire gli incarichi e di prendere tutti i provvedimenti inerenti al personale insegnante e alle materie da insegnare nel venturo anno accademico.

In tale occasione esso delibera altresì le pratiche da espletare per i corsi di perfezionamento.

Gli incarichi dei corsi complementari di cui alla lettera *f*) possono però essere conferiti in qualunque periodo dell'anno accademico.

Art. 7.

Per tutte le materie di cui all'articolo precedente e per le deliberazioni che ne seguono il Consiglio di facoltà è composto dei soli professori titolari propri della facoltà di scienze politiche.

Per tutte le altre deliberazioni partecipano alle sedute del Consiglio di facoltà con voto deliberativo anche i professori della Regia università titolari di insegnamenti che, a termini dell'art. 5, ultimo comma, vengono equiparati ad insegnamenti obbligatori per la laurea in scienze politiche.

A tutti gli altri insegnanti si applicano, ai fini delle adunanze di facoltà, le norme stabilite per i professori incaricati.

Art. 8.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche, lo studente deve superare gli esami di profitto su almeno 19 materie, tra le quali devono essere comprese le 13 materie fondamentali e le altre materie dichiarate obbligatorie dal Consiglio di facoltà per l'anno in corso al quale lo studente è inscritto. Le materie restanti potranno essere scelte liberamente dallo studente tra le materie complementari non obbligatorie. I corsi di durata minore di un anno verranno a tal fine computati in ragione della loro durata.

Qualora lo studente desideri includere, tra dette 19 materie, materie di insegnamento di altre facoltà o scuole non designate dal Consiglio di facoltà tra le materie complementari di cui alla lettera *b*), dovrà sottomettere all'approvazione del Consiglio di facoltà il suo programma di studi.

Art. 9.

Ogni anno il Consiglio di facoltà consiglia agli studenti un determinato ordine di studi o determina gli eventuali aggruppamenti delle materie di esame. Esso stabilisce altresì le precedenze da osservarsi dagli studenti nell'iscrizione a taluni corsi e nel sostenere taluni esami. All'infuori dell'osservanza di tali precedenze, gli studenti sono liberi di variare l'ordine degli studi e di scegliere l'ordine degli esami.

Art. 10.

Alla facoltà di scienze politiche possono essere iscritti, quali studenti, coloro che abbiano superato l'esame di maturità sia come provenienti dal liceo classico, che come provenienti dal liceo scientifico.

Coloro che siano già forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il titolo di cui al precedente comma possono essere iscritti ad un anno di corso superiore al primo, secondo i criteri di massima e le condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio della facoltà.

Coloro che siano già forniti di altra laurea o diploma di studi superiori, ma non posseggano il titolo di cui al comma 1°, possono essere ammessi al primo anno su conforme deliberazione del Consiglio di facoltà.

Art. 11.

Sono applicabili agli studenti della facoltà di scienze politiche le norme stabilite per le lauree degli studenti della facoltà di giurisprudenza dallo statuto della Regia università di Roma e tutte le disposizioni per detti studenti concernenti le tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 12.

Alle cattedre di politica e statistica economica e di politica e legislazione finanziaria è annesso un istituto con la dotazione di L. 100,000 e un assistente ciascuna. Gli istituti prendono rispettivamente il nome di Istituto di politica economica e statistica economica e di Istituto di politica e legislazione finanziaria.

Scopo di detti istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui si riferiscono e di contribuire al progresso di queste con ricerche e pubblicazioni saltuarie o periodiche.

Ciascun istituto è diretto dal titolare della cattedra rispettivamente o, qualora l'insegnamento sia affidato per incarico, dall'insegnante della materia o di una materia affine designato dal Consiglio di facoltà.

Gli studenti inscritti ai corsi rispettivi devono frequentare l'istituto almeno per un anno.

Art. 13.

E' inoltre annesso alla facoltà un Istituto di diritto pubblico e di legislazione sociale retto da norme che saranno precisate dal Consiglio di facoltà. Detto istituto avrà un direttore nominato di anno in anno dal Consiglio di facoltà, un assistente e una dotazione di L. 20,000.

Gli studenti della facoltà di scienze politiche devono frequentare l'istituto per almeno un anno, indicando al principio dell'anno la materia o le materie in cui intendono particolarmente esercitarsi.

Art. 14.

Gli studenti inscritti agli istituti di cui agli articoli 12 e 13 versano al principio dell'anno un contributo fisso di laboratorio nella misura proposta dal rispettivo direttore e approvata dal Consiglio di amministrazione.

A frequentare i detti istituti possono essere ammessi anche studenti di altre facoltà o scuole e studiosi che non siano inscritti all'Università di Roma, previa autorizzazione del direttore e dietro versamento di un contributo di laboratorio da questo fissato in armonia con la natura e la durata degli studi da compiersi.

I direttori di detti istituti sono autorizzati a rilasciare agli studenti o studiosi che li hanno frequentati per almeno sei mesi attestati delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

I laureati che frequentino per almeno due anni detti istituti eseguendo ricerche scientifiche giudicate dal direttore degne di stampa possono richiedere il diploma di perfezionamento nella materia a cui la ricerca si riferisce. Detto diploma sarà rilasciato dal rettore della Regia università e sarà firmato, oltrechè da questo, dal direttore dell'istituto.

Art. 15.

Presso gli istituti di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti assegni per acquisto di materiale scientifico e tecnico o per insegnamenti o esercitazioni speciali, al pari di borse di assistentato, di perfezionamento o di studio, temporanee o permanenti, da parte, vuoi del Consiglio di amministrazione dell'Università o del Consiglio della facoltà di scienze politiche, vuoi di Enti pubblici estranei all'Università o di privati.

Tutte le proposte in questa materia devono ricevere l'approvazione preventiva del direttore dell'istituto o venire comunicate, qualora ne provengano, al Consiglio di facoltà e al Consiglio di amministrazione dell'Università.

Gli insegnamenti od esercitazioni speciali non potranno contare ai fini del computo delle materie di cui all'art. 8 se non su conforme deliberazione del Consiglio di facoltà.

Art. 16.

Ogni anno in armonia con le deliberazioni prese dal Consiglio di facoltà a norma dell'art. 6, il preside della facoltà si pone in relazione colle Amministrazioni dello Stato che possono essere interessate ai corsi di perfezionamento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527, e che riferisce alla facoltà. In base a tale rapporto il Consiglio della facoltà propone e il Senato accademico delibera l'ordinamento di detti corsi che viene reso di pubblica ragione a cura del preside della facoltà.

Per la formulazione di tali proposte interviene al Consiglio della facoltà con voto deliberativo un delegato dei Ministeri interessati ed uno del Ministero delle finanze che possono essere professori di ruolo della Regia università di Roma o funzionari di grado non inferiore al quinto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 247. — FAINI.

Numero di pubblicazione 284.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2389.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bagnoregio.

N. 2389. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Bagnoregio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 285.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2390.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia.

N. 2390. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Teora (Avellino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Teora, in provincia di Avellino.

MAESTÀ,

Una inchiesta eseguita sull'andamento della Amministrazione comunale di Teora, nel novembre del 1923, pose in luce il grave disordine dei servizi ed il dissesto delle finanze del Comune, nonchè la inosservanza da parte degli amministratori dei precetti di legge, che disciplinano il funzionamento della civica azienda.

L'ufficio di segreteria municipale, cui è addetto un personale insufficiente alle esigenze del servizio, funziona irregolarmente; l'archivio in completo disordine, e sprovvisto di scritture e registri importanti.

I servizi pubblici trascurati, quello di vigilanza igienica dell'abitato in completo abbandono, con grave pericolo per la pubblica salute; l'assistenza sanitaria ai poveri disimpegnata irregolarmente.

Difficilmente accertabile risultò la situazione finanziaria del Comune non essendo stati presentati i conti dal 1919; in modo stentato ed irregolare procedeva il servizio di cassa date le condizioni di salute del tesoriere, che, in debito di rilevanti somme verso il Comune, persisteva nel rifiutare il pagamento dei mandati, mentre i creditori, fra i quali i dipendenti del Comune, minacciavano di convenire in giudizio l'Amministrazione.

Si era fatto sperpero del pubblico danaro; si erano concessi compensi senza titolo giustificativo ed effettuati manifesti favoritismi nella compilazione delle matricole delle tasse locali.

In occasione della vendita di un fondo comunale, il sindaco non versò nella cassa comunale il prezzo ricavatone, ma lo detenne, rendendosene contabile.

Contestati gli addebiti alla Amministrazione, le deduzioni fornite non sono risultate sufficienti, mentre, nonostante siano trascorsi oltre due anni, l'Amministrazione stessa non ha avuto cura di porre adeguato riparo alle irregolarità rilevate.

In tale situazione, poichè il grave disordine della civica azienda richiedo pronti ed eccezionali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui, su conforme parere del Consiglio di Stato, si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Teora, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Baldassarre Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926.

Nomina dei componenti il Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 22, 23, 24 e 25 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernenti la istituzione, la composizione e la competenza del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1714, col quale furono modificate le predette disposizioni riguardanti la composizione e l'ordinamento del citato Consiglio superiore;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, col quale furono stabilite la composizione e le attribuzioni del ripetuto Consiglio superiore dell'economia nazionale ed il R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1816, col quale furono apportate modificazioni al decreto medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale i signori:

1. Bartoli dott. Antonino, vice presidente della Federazione italiana sindacati agricoltori;
2. Blanc on. barone dott. Gian Alberto, deputato al Parlamento;
3. Benni on. Antonio Stefano, presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, deputato al Parlamento;
4. Bianchini avv. Giuseppe, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana;
5. Bifani on. Antonio, deputato al Parlamento;

6. Bocciardo ing. Arturo, industriale;
7. Borriello on. Biagio, deputato al Parlamento;
8. Brambilla Ercole, presidente della Confederazione generale dell'industria vinicola italiana;
9. Bruzzone Emilio, industriale;
10. Cacciari dott. Gino, commissario per la Federazione italiana sindacati agricoltori;
11. Cartoni on. Ercole, deputato al Parlamento, presidente del Sindacato nazionale del commercio e della media industria;
12. Croce ing. Alessandro, industriale;
13. Dallolio S. E. on. gen. Alfredo, senatore del Regno;
14. De Capitani D'Arzago on. marchese avv. Giuseppe, deputato al Parlamento, presidente della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;
15. De Cillis prof. Emanuele, ordinario nel Regio istituto superiore agrario di Portici;
16. De Michelis S. E. prof. Giuseppe, commissario generale dell'emigrazione;
17. De Tullio on. Antonio, senatore del Regno;
18. Di Tella prof. Giuseppe, ordinario nel Regio istituto superiore agrario di Firenze;
19. Fabbri avv. Sileno, presidente della Federazione nazionale delle irrigazioni;
20. Falck ing. Giorgio Enrico, presidente dell'Associazione metallurgici italiani;
21. Fantoli ing. prof. Gaudenzio, ordinario nel Regio politecnico di Milano;
22. Ferraguti Mario, presidente della Commissione tecnica per il miglioramento dell'agricoltura;
23. Ferrario Angelo, presidente dell'Associazione serica italiana;
24. Gatti on. avv. Salvatore, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
25. Ginori Conti on. principe dott. Piero, senatore del Regno;
26. Indri on. avv. Giovanni, senatore del Regno, presidente della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;
27. Ingianni gen. Giulio, direttore generale della Marina mercantile;
28. Josa on. prof. Guglielmo, deputato al Parlamento;
29. Jung on. Guido, deputato al Parlamento;
30. Luciolli Ludovico, consigliere di Stato;
31. Luiggi on. prof. ing. Luigi, senatore del Regno;
32. Madonna avv. Alessandro, consigliere di Cassazione;
33. Martelli on. prof. Alessandro, deputato al Parlamento;
34. Marozzi prof. Antonio, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Rovigo;
35. Mazzotto Attilio, agricoltore;
36. Menozzi prof. Angelo, direttore del Regio istituto superiore agrario di Milano;
37. Miliani on. Giambattista, deputato al Parlamento;
38. Mylius Giorgio, presidente dell'Associazione cotoniera;
39. Morandi ing. Emilio, direttore della Federazione italiana dei consorzi agrari;
40. Oddone ing. Cesare, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
41. Olivetti on. avv. Gino, segretario generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
42. Pavia gr. uff. ing. Giovanni, vice presidente della Federazione nazionale delle imprese assicuratrici;
43. Paternò Castello dei duchi di Carcaci Guglielmo, agricoltore;
44. Paolucci de' Calboli Barone marchese avv. Giacomo, presidente della Corporazione forestale italiana;
45. Pavoncelli on. conte dott. Giuseppe, deputato al Parlamento;
46. Pili on. dott. Paolo, deputato al Parlamento;
47. Pirelli dott. Alberto, industriale;
48. Pirocchi prof. Antonio, ordinario nel Regio istituto superiore agrario di Milano;
49. Porro S. E. gen. nob. Carlo, presidente dell'Associazione nazionale delle acque pubbliche, senatore del Regno;
50. Ravà avv. Max, presidente dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;
51. Rossi S. E. conte avv. Teofilo, senatore del Regno, Ministro di Stato;
52. Rossoni on. Edmondo, deputato al Parlamento, segretario della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste;
53. Sagramoso conte ing. Guido, industriale;
54. Scalori on. prof. Ugo, senatore del Regno;
55. Sitta on. prof. Pietro, senatore del Regno;
56. Stringher on. prof. Bonaldo, direttore generale della Banca d'Italia;
57. Targetti ing. Raimondo, industriale;
58. Tarlarini ing. Carlo, presidente dell'Associazione nazionale prevenzione infortuni;
59. Tournon conte ing. Adriano, direttore del Consorzio d'irrigazione dell'Agro Ovest Sesia;
60. Turati on. Augusto, deputato al Parlamento.

Art. 2.

Sono nominati vice presidente del Consiglio superiore dell'economia nazionale i signori:

1. Niccolini on. dott. Pietro, senatore del Regno;
2. Silvestri on. ing. Giovanni, senatore del Regno;
3. De' Stefani on. prof. Alberto, deputato al Parlamento;
4. Cagni S. E. Umberto, senatore del Regno, Ministro di Stato.

Essi assumono, rispettivamente, la presidenza della Sezione prima (agricoltura e foreste); della Sezione seconda (industria); della Sezione terza (commercio, credito e assicurazioni); della Sezione quarta (lavoro e previdenza sociale).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1926.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel primo trimestre 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel quarto trimestre 1925 è risultato di L. 359.80;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il

prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il primo trimestre 1926;

Determina:

Le cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1926 e con effetto dal 1° gennaio 1926, saranno accettate al prezzo di L. 409.80 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 16 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti italo-albanesi.

Addì 21 gennaio 1926 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti internazionali:

1° Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Albania, Protocollo finale e Protocollo, firmati a Roma il 20 gennaio 1924, e le note scambiate in relazione a tale Trattato;

2° Convenzione di stabilimento fra l'Italia e l'Albania e Protocollo finale, firmati a Roma il 29 febbraio 1924;

3° Convenzione consolare fra l'Italia e l'Albania firmata a Roma il 29 febbraio 1924.

Il Trattato di commercio e navigazione è stato approvato con R. decreto-legge in data 15 ottobre 1925, n. 1856 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1925, n. 259) e la Convenzione di stabilimento e quella consolare sono state approvate con R. decreto-legge in data 15 ottobre 1925, n. 1855 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1925, n. 258).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 11

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 15	Belgio	112 51
Londra	120 165	Olanda	9 975
Svizzera	478 60	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	350 92	Pesos carta (argent.)	10 275
Berlino	5 901	New-York	24 762
Vienna (Shilling)	3 487	Russia	127 40
Praga	73 40	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 74	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 05	Oro	477 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 875
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 675
	5.00 % netto	91 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 10

Bollettino N. 17

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	92 60	Belgio	112 59
Londra	120 315	Olanda	9 965
Svizzera	478 19	Pesos oro (argentino)	23 32
Spagna	351 —	Pesos carta (argent.)	10 26
Berlino	5 90	New-York	24 757
Vienna (Shilling)	3 512	Russia	127 416
Praga	73 75	Belgrado	43 90
Dollaro canadese	24 745	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	10 75	Oro	477 69

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 40
	3.50 % » (1902)	63 —
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 60
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di ipoteche.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	361148	840 —	Rassaval Amalia fu Vincenzo, moglie di Calzolari-Morelli Enrico fu Leopoldo, domiciliato a Lucca.	Vincolata a favore della Banca d'Italia per la cauzione dovuta da Enrico Calzolari-Morelli fu Leopoldo quale cassiere presso la succursale della Banca in Potenza, con estensione a qualunque altra funzione o destinazione gli venisse in seguito assegnata dalla stessa Banca o con estensione eziandio all'operato del di lui supplente.	4 genn. 1926

Roma, 26 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 gennaio 1926 il sig. avv. Isidoro Cristina fu Giorgio, notaio residente ed esercente in Caltanissetta, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 1ª **Pubblicazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonne 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	330481	755 —	Viglienzoni *Maria-Pia* di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia.	Viglienzoni *Maria-Giuseppina-Pia*, minore, ecc., come contro.
»	105600	50 —	Cafici Serafina di *Pompeo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Vizzini (Catania).	Cafici Serafina di *Croce Pompeo*, minore, ecc., come contro.
»	196244	485 —	Cafici Serafina-Linda di Pompeo, minore, ecc. come la precedente.	Cafici Serafina-Linda di *Croce Pompeo*, minore, ecc, come contro.
»	88788	130 —	Cafici Serafina di *Pompeo*, minore, ecc., come la precedente.	Cafici Serafina di *Croce Pompeo*, minore, ecc., come contro.
»	389410	4,765 —	Spinelli *Francesco* di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lodi (Milano); con usufrutto vitalizio a Bianchi Rosa fu Costantino, vedova di Spinelli Angelo.	Spinelli *Franco-Angelo* di Mario, minore, ecc., come contro.
»	113348	70 —	Marchesi *Agostino* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Braga Rosa fu Carlo, vedova Marchesi, dom. a Lovero (Sondrio); con usufrutto vitalizio a Braga Rosa fu Carlo, vedova di Marchesi Antonio, dom. in Lovere.	Marchesi *Antonio* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	119378	60 —	Marchesi *Agostino* fu Antonio, minore, ecc., come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	134848	1,000 —	*Maroni* Eugenio di Giulio, dom. a Varese (Como).	*Maroni-Biroldi* Eugenio di Giulio, dom. a Varese (Como).
»	156699	1,000 —	Lanzavecchia Maria fu Eduardo, moglie di *Maroni* Emilio fu Eugenio, dom. a Varese (Como).	Lanzavecchia Maria fu Eduardo, moglie di *Maroni-Biroldi* Emilio fu Eugenio, dom. a Varese (Como).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente* — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.